



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTROLIBERO

Castrolibero (CS) - Via S. Valentini, 5 – Tel : 348/4126903
E-mail: csic87600b@istruzione.it Pec: csic87600b@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 98078080789 – Codice Meccanografico CSIC87600B – Codice Univoco: UFP8S3

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTROLIBERO-CASTROLIBERO
Prot. 0006628 del 09/06/2025
VII (Uscita)



Al personale docente e ATA con contratto a tempo determinato

e per conoscenza

Alla DSGA ed al personale amministrativo

Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Provvedimenti dirigente scolastico

Al Sito web /Avvisi / Albo on-line

Agli Atti

OGGETTO: Collocamento in ferie d'ufficio del personale scolastico con contratto a tempo determinato (supplenze brevi / fino al termine delle lezioni / fino al termine delle attività didattiche) – A.S. 2024/2025

La Dirigente Scolastica

Visto l'art. 19, comma 2, del CCNL del comparto scuola;

Visto l'art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) con particolare riferimento alle seguenti disposizioni imperative e, quindi, di rango superiore alle clausole contrattuali del CCNL

*"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) **fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative [...];***

Visto l'art. 54 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) di modifica dell'art. 5, comma 8, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, in base al quale: *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie."*

Visto l'art. 2109 c.c., confermato dal nuovo testo dell'art. 10 del D.lgs. 66/2003, con particolare riferimento all'assegnazione delle ferie da parte del datore di lavoro;

Preso Atto delle recedenti disposizioni emanate in materia dell'USR per la Calabria e dall'AT di Cosenza con le note:

- m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(E).0009255.28-03-2025;
- m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0009372.31-03-2025;
- m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE(U).0004780.31-03-2025.

Considerato che il combinato disposto dalle precedenti norme imperative di legge, richiamate dalle disposizioni dell'USR per la Calabria e dell'AT di Cosenza, determina l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di collocamento in ferie d'ufficio del personale scolastico (docente / amministrativo / ausiliario) con contratto a tempo determinato (supplenze brevi o fino al termine delle attività didattiche o delle lezioni) nei periodi di sospensione delle attività didattiche, **ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato, alle attività valutative ed agli impegni collegiali:**

CONFERMA

In continuità alle precedenti analoghe disposizioni emanate nei precedenti anni scolastici il collocamento in ferie d'ufficio del personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo determinato, previo calcolo del numero di giorni di ferie spettanti in funzione del periodo di servizio prestato, nei seguenti periodi di sospensione delle attività didattiche, **con esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato, alle attività valutative ed agli impegni collegiali:**

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- vacanze natalizie e pasquali;
- sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento [es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno];
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato.

Il collocamento in ferie d'ufficio sarà disposto e comunicato al personale scolastico con contratto a tempo determinato mediante successivo decreto individuale in concomitanza della data di termine dell'incarico.

Decorso il termine di 15 gg. - in cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento chiedendone rettifica in autotutela, con motivazione espressamente formulata ai sensi della normativa vigente - ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria entro 60 gg. dalla data di esecutività, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa *Maria Pia D'Andrea*

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)